

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER  
FORNITURA, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO DI DOTAZIONI MUSEALI  
PER I NUOVI DEPOSITI DELLE COLLEZIONI CIVICHE  
NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA NOVELLA**

**Art. 1 Oggetto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura trasporto e montaggio di un insieme di elementi espositivi, dotazioni e strutture atte alla conservazione ed esposizione di opere d'arte e manufatti artistici appartenenti alle collezioni civiche comunali di cui é prevista la migrazione dagli attuali depositi ai nuovi locali ubicati nel complesso monumentale di Santa Maria Novella a Firenze.

Le caratteristiche della presente fornitura sono molteplici (scaffalature, pedane, basamenti, grigliati, etc) riflettendo le differenti tipologie di manufatti da collocare e daa la morfologia e organizzazione spaziale dei locali di deposito sono prevalentemente strutture espositive da realizzare a misura seguendo le indicazioni degli elaborati grafici progettuali.

**Art. 2 Prestazioni oggetto dell'appalto**

Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà:

1. Realizzare sulla base dei disegni progettuali gli elementi espositivi e i supporti per la conservazione delle opere d'arte;
2. trasportare il materiale necessario per l'allestimento dei locali fino alle sede dei nuovi depositi museali presso il complesso monumentale di piazza Santa Maria Novella a Firenze, piazza della Stazione 5
3. eseguire l'installazione della fornitura;
4. fornire al Committente le certificazioni e collaudi richiesti ed in generale dalla normativa vigente in materia;
6. farsi carico e provvedere al coordinamento della sicurezza nelle fasi di scarico e montaggio delle forniture
7. farsi carico e provvedere alle pulizie dell' allestimento, in tempo utile per la consegna nei tempi previsti.

**Art. 3 Tempi e modalità di esecuzione**

L'esecuzione del contratto dovrà articolarsi in accordo con il Servizio Musei ed il Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio sulla base della disponibilità degli ambienti interessati al montaggio delle forniture e delle dotazioni e comunque entro 20 giorni dalla stipula del contratto

**Art. 4 Durata e decorrenza**

Il contratto ha durata di 3 mesi dalla data di stipula.

**Art. 5 Responsabilità ed Obblighi dell'impresa**

1. la realizzazione su progetto della fornitura, il trasporto, il montaggio dell'allestimento dovranno avvenire secondo il progetto esecutivo e nel rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Variazioni quantitative e/o qualitative dovute a difformità rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica o nel progetto esecutivo, potranno essere ammesse solo previa autorizzazione da parte della stazione appaltante.

2. la consegna dei beni oggetto della fornitura è a carico dell'impresa che assume le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

3. il personale della società che sarà destinato all'esecuzione delle prestazioni di cui sopra dovrà essere di provata capacità e fiducia e possedere cognizioni tecniche tali da fornire prestazioni conformi alla specializzazione richiesta.

4. per l'intera durata del periodo contrattuale il soggetto aggiudicatario è tenuto ad organizzare le proprie risorse ed i propri mezzi in modo tale da poter operare nei tempi richiesti dalla stazione appaltante garantendo lo standard qualitativo atteso.

La società aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative nonché di tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici.

La società aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio aggiudicato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La società aggiudicataria è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Agenzia o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Agenzia da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

#### **Art. 6 Importi a base di gara**

L'importo presunto della fornitura, installazione e accessori compresi nel presente appalto ammonta ad **€ 68.609,00** comprensivi degli oneri speciali per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, esclusi oneri fiscali.

Gli importi sopra indicati comprendono quanto necessario alla completa realizzazione della fornitura, allestimento, trasporto e montaggio come previsto nel progetto (elaborati grafici e relazione descrittiva)

#### **ART. 7 - GARANZIA PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura e posa in opera è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo della fornitura a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE".

3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 13.

#### **ART. 8 – GARANZIA FIDEIUSSURIA DEFINITIVA**

1. La ditta aggiudicataria contratto è obbligata a costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 9 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 13 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

#### **Art. 10 Termini e modalità di pagamento**

Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione a seguito delle operazioni di collaudo. A completamento delle attività commissionate dall'amministrazione relative alla fornitura e allestimento la stazione appaltante disporrà il pagamento per un importo al netto del ribasso d'asta praticato a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa:

- verifica inerente il completamento di tutte le attività richieste e la regolare esecuzione dei servizi commissionati;
- verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 38/07

L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempienza contestata all'impresa, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato.

**Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10.**

**L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante:**

- **gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;**
- **la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.**

### **Art. 11 Verifica di regolare esecuzione**

Le attività previste nel presente capitolato sono soggette a verifica di regolare esecuzione.

La verifica di regolare esecuzione è prevista a seguito della consegna dell'allestimento.

È obbligo dell'impresa la consegna al Comune, contestualmente al completamento della consegna degli arredi per ciascuna fase, di tutte le certificazioni di legge relative alla sicurezza degli arredi installati ed in particolare:

- documentazione attestante la reazione al fuoco di ciascun elemento di arredo fornito, consistenti in:
  - certificato di prova di laboratorio che individui la classe di reazione al fuoco;
  - cartellino identificatore, apposto dalla ditta fornitrice su ciascun elemento di arredo, che ne attesti la conformità al certificato di omologazione o, in alternativa, certificazione della ditta fornitrice della conformità dell'elemento fornito al prototipo omologato;
- garanzia degli arredi di validità di almeno due anni;
- dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive;
- dichiarazione sul livello prestazionale delle specifiche norme UNI.

### **Art. 12 Penali**

La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura di euro 50,00.

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante (art.136 D.lgs.163/2006 ss. mm.).

La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione del servizio oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

#### **Art. 13 Cause di risoluzione**

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 239 e seguenti del D.lgs.n.163/2006 ss. mm.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

#### **ART. 14 - NORMATIVA APPLICABILE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale, viene fatto riferimento alla normativa di seguito indicata:

- D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 123 del 3 agosto 2007;
- Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. n.81/2008;
- Disposizioni in materia antimafia: L. 575/65, L. 55/90, D.Lgs. 490/94 e DPR 252/98.
- Disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale (art. 1321 e segg.), con particolare riferimento agli artt. 1453 e segg. in tema di risoluzione del contratto.

Firenze li 11 novembre 2022

il tecnico

dott. Daniele Gualandi

